

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 204

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, TITOMANLIO VITTORIA, BELOTTI, DE' COCCI, MERENDA, PATRINI, CASTELLUCCI, LAFORGIA, TAMBRONI, URSO, ZUGNO, PUCCI ERNESTO, BOVA, PALA, DEGAN, DE LEONARDIS, RINALDI**

*Presentata il 10 luglio 1963*

### Trattamento tributario del credito artigiano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1962, n. 1228, «Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine», sono state abrogate alcune particolari agevolazioni fiscali previste dalla precedente legislazione in materia di credito artigiano.

Dette agevolazioni, inquadrare nella politica creditizia perseguita dallo Stato nei confronti del settore artigianale e tendente ad incentivarne lo sviluppo, rispondevano e tuttora rispondono ad una esigenza tecnico-funzionale, oltre che finanziaria, per l'attuazione delle provvidenze in atto.

È noto, infatti, che la politica dei tassi di interesse ha portato ad una progressiva riduzione del costo del denaro (dal 6 per cento, al 4,50 per cento, al 3 per cento) per le imprese artigiane che intendevano realizzare programmi di ammodernamento, e questa politica è stata resa possibile sia in virtù del contributo statale agli interessi corrisposto sui prestiti — a valere sull'apposito fondo costituito presso l'Artigiancassa — sia attraverso le agevolazioni fiscali accordate alle operazioni di credito.

Se si esamina la redditività, per le Banche, delle operazioni di credito artigiano, che attualmente è del 6 per cento per le operazioni riscontrate (di cui il 4 per cento viene riassorbito dal costo del riscontro presso l'Ar-

tigiancassa) e del 6,50 per cento per le operazioni non riscontrate (contro il 6,75 per cento previsto per il credito agrario) e si pone mente che il maggior onere derivante dall'applicazione della suddetta legge n. 1228 è stato calcolato della misura dell'1,30 per cento, si può dedurre che la operazione di credito artigiano è, attualmente, eseguita dalle Banche operanti in sede primaria in pura perdita, e ciò a seguito della soppressione delle particolari agevolazioni fiscali. Questa situazione ha, finora, determinato nel sistema bancario, che fin qui aveva largamente contribuito allo sviluppo del credito in favore del settore artigiano, una stasi temporanea nella erogazione dei finanziamenti, che rischia di trasformarsi in permanente, qualora la politica delle agevolazioni fiscali non venga restituito allo stato *quo ante*. L'abrogazione del particolare trattamento tributario previsto dalla precedente legislazione ha, inoltre, direttamente colpito anche l'integrazione annuale che l'Artigiancassa era in grado di assicurare al fondo contributo statale nel pagamento degli interessi. Infatti, poiché negli utili annuali realizzati dall'Artigiancassa saranno, a partire dall'esercizio 1962, soggetti all'imposta di ricchezza mobile, il dividendo che la Cassa stessa può attribuire allo Stato sulla sua par-

tecipazione al fondo di dotazione risulterà decurtato di oltre un terzo.

Dalle considerazioni di cui sopra emerge che la situazione determinatasi a seguito del nuovo trattamento tributario delle operazioni di credito artigiano è ancora più grave di quella che si verifica nel campo del credito agrario, che, come è noto, ha dato origine, nella passata legislatura, ad un ordine del giorno approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro della Camera nella seduta del 18 luglio 1962 ed accettato dal Governo, secondo il quale si auspicava quanto prima il ripristino delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed ha determinato la pre-

sentazione, in data 16 novembre 1962, della proposta di legge n. 4255 «Trattamento tributario del credito agrario» d'iniziativa dei deputati Zugno ed altri.

La presente proposta di legge ad altro non mira a ripristinare lo stato *quo ante* della disciplina fiscale prevista per il credito all'artigianato, erogato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a mantenere integra la validità operativa di uno strumento creditizio che, potenziato nei mezzi a sua disposizione — secondo quanto previsto nel programma governativo ed auspicato dalle categorie artigianali —, non mancherà, così come per il passato, di apportare il suo contributo al progresso economico sociale del Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti degli Istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 491, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208, della legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l'imposta di abbonamento di cui al primo comma è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto disposto nel comma terzo ».

### ART. 2.

Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, è inserito il seguente comma:

« Nulla è altresì innovato in ordine al trattamento tributario del credito artigiano,

salvo che l'abbonamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, e dall'articolo 41 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, comprende anche l'imposta generale sull'entrata sugli interessi e sugli altri ricavi derivanti dalle operazioni di credito artigiano ».

ART. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno corrente alla data di entrata in vigore della presente legge.